

S. 4/2013 T.A.
REGISTRATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA X NOTIFICA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. SETTORI DI
23 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

666469/08
Avv. Corbani

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.173/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

e pendente

TRA

Citro Tommaso (c.f. CTR TMS 43A11 F138 Y) e Sica Carmela (c.f. SCI CML 47P46 A023 I), rapp.^{ta} e difesi dall'avv.^{to} Raffaele Ruggiero del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questo elettivamente domiciliato in Napoli via S. Brigida n. 64 presso lo studio dell'avv. Carmine Loreto

- RICORRENTI -

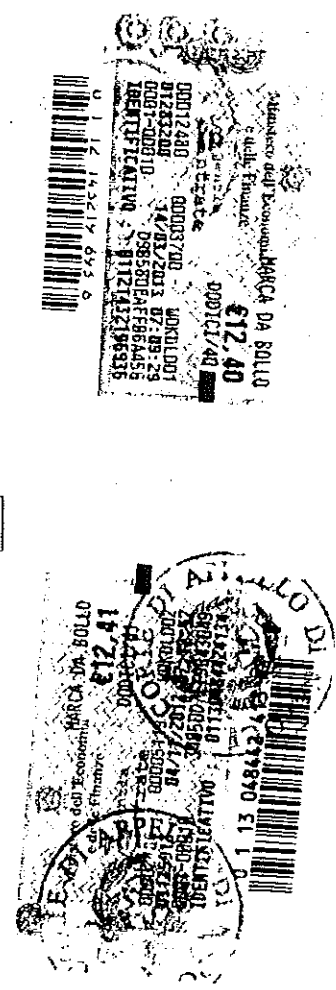
E

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del commissario straordinario e legale rapp.^{te}, rag. Gino Marotta, rapp.^{to} e difeso dall'avv.^{to} Andrea Rizzo con questo domiciliato elettivamente in Portici al C.^{so} Garibaldi n. 4 presso lo studio dell'avv.^{to} Michele Madaio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e determina n.120 del 10 aprile 2009

E

Comune di Mercato S. Severino (P.I. 80020380657), in persona del sindaco, rapp.^{to} e difeso dagli avv.^{ti} Andrea Torre e Gennaro Izzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. SETTORI DI
24 APR 2014
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE



e determina n.8 del 23 gennaio 2009, e con questi domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156, presso l'avv.^{to} Fabrizio Ferrigno

F

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rapp.^{ta} e difesa dall'avv.^{to} Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTI -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 25-26 novembre 2008 / 3 dicembre 2008 al Comune di Mercato S. Severino, alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica in data 5/9 febbraio 2009, Tommaso Citro e Carmela Sica hanno convenuto in giudizio i suddetti enti per sentirli condannare in solido tra di loro all'integrale risarcimento dei danni provocati alle colture ed all'azienda agricola (dal primo condotta), a seguito ed in conseguenza dell'esondazione del torrente "Rio Secco" verificatosi nella serata del 29 ottobre 2003 nel Comune di Mercato S. Severino, in località Sibelluccia. Il tutto per l'importo rispettivo di € 18.851,09 a favore di Citro Tommaso, oltre al danno *pro* quota per il disvalore ed il deprezzamento sul mercato immobiliare del fondo (foglio 18 - particella 456) e di € 7.000,00 o nella misura anche maggiore da accertarsi in corso di causa in favore di Carmela Sica per il diminuito valore e deprezzamento *pro* quota del fondo suindicato (foglio 18 - particella 456).

Si son costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando ognuno la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva dei ricorrenti, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, eccependo la Regione la prescrizione del diritto ed allegando l'eccezionalità dell'evento atmosferico causante l'esondazione.

Disattesa la richiesta di prova orale, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è stata riservata in decisione.

2. I ricorrenti premettono di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito in Mercato S. Severino (SA), località *proc. n.173/2008 r.g*

proc. n.173/2008 r.g

Pagina 2 di 10

Citro T. e Sica C. c/o Regione Campania + 2

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

100-200
100-200
100-200

~~1st 4th~~
~~4-042130411~~
~~06-11-2017~~

1st E
AW RUGGIERO
x CITRO THOMAS
8-4-2016

111 E
11 HATTINGBURY RD.
AN RUSSIE RD.
* SIC 2 CITRO
TOMMASEO
8-4-2014



ccw

Sibelluccia, riportato in catasto al foglio 18, particella n. 456 e Tommaso Citro precisa, altresì, di essere affittuario del fondo di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Salerno, riportato in catasto al foglio 18, particella n.10.

La difesa attorea ha rappresentato che su detti fondi Tommaso Citro esercita la professione di coltivatore diretto, producendo colture ortive in pieno campo e lamenta che nella serata del 29 ottobre 2003, a seguito di forti precipitazioni, i predetti terreni vennero completamente inondati da acqua, fango, breccie, detriti e rifiuti di ogni genere provenienti dall'adiacente torrente "Rio Secco", distruggendo gran parte delle colture praticate, i terrazzamenti ivi esistenti e paralizzando l'attività aziendale per almeno un ciclo produttivo.

A dire degli istanti la ragione di tale danni sarebbe imputabile alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, alla mancata esecuzione degli interventi strutturali necessari, alla insufficiente manutenzione e pulizia del letto ed alla colposa urbanizzazione di parte del corso, precisando sul punto che i danni sarebbero stati quantificati dagli stessi tecnici del Comune nella somma di € 18.851,09.

Tanto ricapitolato, valgono le considerazioni che seguono.

3. Va subito evidenziato che la produzione dell'atto per notar Monaco Gaspare del 21 dicembre 1983 dà conto dell'assegnazione a seguito di divisione volontaria ad entrambi i ricorrenti del terreno di cui al foglio 18, particella n. 456, così come il contratto di affitto del 2 ottobre 2002 documenta il godimento da parte di Tommaso Citro del fondo di cui al foglio 18, particella n.10, sicchè non può essere revocato in dubbio il diritto degli istanti ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

4. In relazione alla prospettazione attorea ricorre, altresì, anche la legittimazione passiva degli enti resistenti, ai quali è stato imputato la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, la insufficiente manutenzione e pulizia del letto e la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua.

Alla stregua di tale rappresentazione, in particolare, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania.

proc. n.173/2008 r.g.

Pagina 3 di 10

Citro T. e Sica C. c/o Regione Campania + 2

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Ed invero, il torrente Rio Secco (altrimenti conosciuto come Lavinaio o Lavinaro), affluente del torrente Solofrana, in cui confluisce, è da considerarsi "corso d'acqua di natura demaniale" (cfr. la G.U. n. 103 dell'1.5.1900 con il decreto contenente l'elenco delle acque pubbliche), per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, né destinato le relative risorse.

Per altra via, risulta legittimamente chiamato in causa anche il Consorzio, allorché sia dedotto che il torrente costituisca elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza del Consorzio, con tipica funzione di bonifica del comprensorio.

In tal caso, infatti, il Consorzio di bonifica è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico ed è da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

In ogni caso, è noto che *"qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione"* (Cass. S.U. 9.3.2007 n. 5394).

Peraltro, va anche evidenziato che: *"il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale*

proc. n.173/2008 r.g

Pagina 4 di 10

Citro T. e Sica C. c/o Regione Campania + 2

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua" (cfr. Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006).

Nella fattispecie in commento, pertanto, ben può configurarsi, in astratto, una responsabilità del Consorzio per l'omessa manutenzione ordinaria accanto a quella della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, oltre che per omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, va giudicata senz'altro ammissibile anche la domanda spiegata nei confronti del Comune, cui è stata evidentemente imputata la responsabilità per la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua, giudicata quale causa o concausa dell'esondazione.

5. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla sola Regione Campania, ove si consideri l'interruzione del suo decorso determinata dalle lettere notificate all'ente in data 22 settembre 2008 con le quali i ricorrenti hanno richiesto alla Regione il risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione del 29 ottobre 2003 per cui è causa, con ciò manifestando l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 3371/10 che richiama Cass. 10.3.2009, n. 5763, Cass. 23.6.2008, n. 17018; Cass. n. 20332 del 2007; Cass. n. 19356 del 2007).

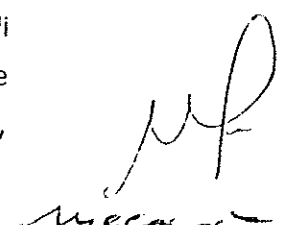
6. Nel merito, la domanda è fondata nei confronti del Comune e della Regione e va, quindi, accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, nonché della medesima relazione tecnica redatta dai tecnici incaricati dal Comune (cfr. relazione del 17 giugno 2005 allegata dagli attori), oltre che dalle risultanze della c.t.u., risulta incontestabilmente accertato (e di fatto non lo è dai resistenti) che in data 29 ottobre 2003,

proc. n.173/2008 r.g

Pagina 5 di 10

Citro T. e Sica C. c/o Regione Campania + 2

fonte:  <http://burc.regione.campania.it>

in occasione di piogge di rilevante intensità, il torrente Rio Secco è esondato, allagando il fondo rustico coltivato dai ricorrenti, così lasciandolo ricoperto di fango, melma, breccie e rifiuti.

7. Quanto alle cause dell'esondazione, il c.t.u. (alla cui relazione depositata in data 27 ottobre 2010 interamente si rimanda) ha riferito che *"appare evidente che le trasformazioni dello stato dei luoghi, ossia la creazione dell'attraversamento stradale a mezzo di sopraelevazione del letto del canale e la completa eliminazione dell'argine in sinistra idraulica (in corrispondenza dell'incrocio stradale), hanno fatto mancare, in caso di piena del torrente Rio Secco, qualunque protezione sia alla via Sibelluccia sia ai fondi adiacenti, addirittura sottoposti rispetto alla strada. Di recente si è cercato di ovviare a tale inconveniente, in corrispondenza dell'attraversamento, con la creazione al di sopra dell'impalcato sopraelevato di un muretto alto solo mt. 1,10. ... La cattiva manutenzione del canale inoltre ha sicuramente contribuito all'evento dannoso"*. (cfr. relazione cit. pag. 10)

Va sul punto ribadito, a fronte delle obiezioni dell'ente comunale, quanto già osservato dal c.t.u. in ordine alla riconducibilità dell'opera in questione (attraversamento carrabile) al Comune, tenuto conto della pacifica natura pubblica della strada, delle dimensioni e della finalità dell'opera, elementi questi che inducono ad escludere che l'intervento in questione possa essere stato opera di privati.

In tale direzione, all'origine dei fatti, vanno, dunque, poste la realizzazione da parte del Comune delle opere di sopraelevazione del letto del canale e la completa eliminazione dell'argine finalizzati a consentire l'attraversamento del torrente, nonché una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

8. Del resto, come accertato dal c.t.u., non può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, il c.t.u., acquisendo i dati pluviometrici dal 1999 al 2003 presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Campania, ha accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa (pari a mm.41,6) può considerarsi certamente un evento consistente, ma non al punto da potersi classificare come straordinario, se sol si considera

che nei quattro esaminati si sono registrati ben 15 eventi piovosi più forti (cfr. la relazione a pagg. 12).

Consegue a tale evidenza che va negata natura eccezionale alle precipitazioni in commento, le quali semmai hanno concorso alla realizzazione dell'evento quale elemento scatenante l'inondazione.

9. Il ragionamento del c.t.u. non può invece essere seguito in relazione alla posizione del Consorzio.

Al riguardo, mette conto osservare che l'ausiliare ha precisato che di non poter *"ovviamente ... conoscere le condizioni di manutenzione dell'alveo al momento del fatto dannoso"*, precisando che *"al momento degli accessi ha notato l'esistenza di folta vegetazione spontanea, l'occlusione delle griglie di ispezione, il deposito di pietrame e detriti di ogni genere sulla superficie di scorrimento, tutte circostanze che denotano una cattiva manutenzione del canale"*. Tutto ciò per dedurre che *"la cattiva manutenzione del canale inoltre ha sicuramente contribuito all'evento dannoso"*.

Nondimeno, in riscontro alle note tecniche di controparte, il c.t.u. *"ribadisce altresì di aver riscontrato una cattiva manutenzione dell'alveo, circostanza che sicuramente, anche se in minima parte, avrà contribuito all'evento dannoso"*.

Ebbene, non può non evidenziarsi che l'obiettivo *deficit* informativo determinato da una verifica dello stato dei luoghi eseguita sei anni ed otto mesi dopo l'evento di cui si discute abbia pesato in modo decisivo sull'accertamento in questione, tenuto conto dell'assenza di altri elementi su cui orientare l'indagine.

Di certo, non può darsi seguito ad una valutazioni ora per allora nel senso che le condizioni del torrente verificate dal c.t.u. al momento dell'accesso non possono essere utilizzate per considerare lo stato dei luoghi al momento del fatto dannoso.

In tale direzione già la debole conclusione cui era pervenuto il c.t.u. in ordine al cattivo stato manutentivo dell'alveo, per lo più fondata sulla verifica delle attuali condizioni dello stesso, diventa ancora più approssimativa in sede di replica alle note tecniche del consorzio, come evidenziato dal contraddittorio uso dell'avverbio *"sicuramente"* unitamente al condizionale *"avrà contribuito"*, senza tacere che a rendere il tutto ancor più evanescente è la precisazione dell'apporto causale

stimato "*in minima parte*" in termini, dunque, così generici e vaghi da non consentire alcuna giustificabile valutazione.

Alla stregua delle riflessioni che precedono la domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata nei confronti della Regione Campania e del Comune di Mercato San Severino, mentre la pretesa del Consorzio di bonifica va rigettata, non essendo emersi elementi processualmente certi circa l'imputabile, al momento del fatto dannoso, omessa manutenzione ordinaria del corso d'acqua della cui esondazione si discute.

10. Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha redatto computo metrico estimativo (ai cui contenuti si rimanda) in cui sono elencati analiticamente i lavori necessari per la sistemazione dei fondi, applicando i prezzi correnti dell'epoca desunti dalla tariffa delle opere pubbliche della Regione Campania (approvata con delibera della Giunta Regionale n.3070 del 31 ottobre 2003, pubblicata sul BURC speciale del 18 gennaio 2004), pervenendo alla quantificazione del relativo costo in € 17.239,96.

Con riferimento alla particella 10 ha poi stimato il danno derivato dalla perdite delle colture in atto in € 3.540,79 e quella del successivo ciclo produttivo in € 2.569,26, considerando, infine, il mancato guadagno disceso dalla mancata produzione di due alberi di ciliegio divelti, nella somma di € 2.000,00.

Il tutto, quindi, per un ammontare complessivo di € 25.350,01.

Orbene, tale quantificazione può certamente essere seguita in quanto analiticamente svolta nella puntuale indicazione dei lavori necessari a ripristinare lo stato dei luoghi con l'applicazione della citata tariffa, la cui natura ufficiale ed obiettiva copre dal rischio di non controllabili quantificazioni.

Del resto, la differenza con la valutazione eseguita nel 2005 dai tecnici del Comune, pari ad € 13.851,09, si giustifica considerando che tale ultima determinazione è avvenuta con il metodo di una stima sintetica, il che rende ragione della relativa diversità di quantificazione alla quale, peraltro ed in definitiva, non sono stati opposti solidi argomenti per un contrario avviso.

Va solo precisato che della complessiva somma di € 25.350,01, l'importo di € 17.239,96 va riconosciuto in favore di entrambi i ricorrenti in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà, mentre la residua somma di € 8.110,05 compete al solo Tommaso Citro, trattandosi di danni cagionati alla colture del fondo (particella n. 10) da questi condotto in affitto.

11. Non ha, invece fondamento, nell'*an debeatura*, la richiesta risarcitoria per il deprezzamento del valore di mercato del fondo in comproprietà dei ricorrenti.

La pretesa sconta, invero, un vizio di fondo che si esprime nel considerare il rischio esondazione come elemento, di per sé, penalizzante il valore del bene.

Senonchè - a tacer d'altro - l'ipotesi di danno deve potersi apprezzare nella sua concretezza ed il valore economico del fondo non è - di regola - un bene assoluto, ma un elemento che assume rilevanza se ed in quanto sia stata programmata la vendita del bene e questa sia stata penalizzata dal predetto rischio.

Nulla di tutto questo è stato allegato dai ricorrenti, sicché la domanda non può che essere respinta.

12. Alla stregua delle riflessioni che precedono devono, pertanto, condannarsi la Regione Campania ed il Comune di Mercato San Severino, in solido tra di loro, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo, all'attualità, di € 24.715,64 (sul capitale di € 17.239,96 già considerata, quindi, dalla data dell'evento del 29 ottobre 2003, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI pari ad € 3.482,47 e gli interessi legali, pari ad € 3.993,21), in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà ed in favore del solo Tommaso Citro della somma di € 11.626,77 (€ 8.110,05 capitale, rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI pari ad € 1.638,23 ed interessi legali, pari ad € 1.878,49)

13. Le spese di lite tra i ricorrente, la Regione ed il Comune di Mercato San Severino seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in favore del distrattario, applicando il d.m. 140/12 (cfr. Cass. Se. Un. 17406/12).

In favore del distrattario va disposta anche la rifusione delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, ed anticipate giusta quanto risultante dalla fattura in atti.

In considerazione della difficoltà della materia e dell'obiettivo opinabilità delle questioni circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo dichiarare compensate tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso notificato in data 25-26 novembre 2008 / 3 dicembre 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 5/9 febbraio 2009, da CITRO Tommaso e Sica Carmela nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, del Comune di Mercato S. Severino, della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) rigetta la domanda spiegata in danno del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

2) accoglie la domanda in danno della Regione Campania e del Comune di Mercato S. Severino e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore di Citro Tommaso e Sica Carmela al pagamento in dell'importo, all'attualità, di € 24.715,64, in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà, ed in favore del solo Tommaso Citro della somma di € 11.626,77;

3) condanna la Regione Campania ed il Comune di Mercato S. Severino alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.467,53 oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario avv.^{to} Raffaele Ruggiero;

4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 5 novembre 2012

IL GIUDICE ESTENSORE

(dr. Ugo Candia)

IL FUL

IL PRESIDENTE

(dr. Maurizio Gallo)

proc. n.173/2008 r.g

Pagina 10 di 10

Citro T. e Sica C. c/o Regione Campania + 2

Ag. d. T. Tribunale
Ufficio Leg. I
Atti Giudiziali e Procedimenti

LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 1.090,00
455 T	€ 113,86
964 T	€
TOTALE	€ 1.133,86
Registrazione d. 16.5.2013	
N° 7581 Vol.	
Atti Giud. Att.	
a debito €	
Richiesta Canc. Heria	

Il Canc. Heria

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di dargli assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

RUGGIERO
procuratore di SICA CARITELLA CITRO TOMMASO
Napoli, li 1.4 APR. 2014

F.16

La presente copia composta di n. 10 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 1.4 APR. 2014
Napoli 1.4 APR. 2014



RELATA di NOTIFICA

Ad istanza dell' avv. Raffele Ruggiero, nella qualità come in atti, copia conforme
dell' autentiche sentenze n. 1/2013 del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli;
ho notificato e dato per sua legale scienza e conoscenza alla REGIONE CAMPANIA,
in persona del legale rapp. p.T., On. & Sig. Presidente delle Giunte Regionali, sedente in
Via Santa Lucia, n. 81 - NAPOLI.

Cascone Maria Fortuna
23 APR 2014

LE FUNZ. GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO